

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1445 del 12/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE N. 93, RICHIESTA DALLA DITTA "I FARAONI SRLS", PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO". REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3041 DEL 28/05/2024 INTESTATA ALLA DITTA "DV8 SRL".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1503 del 11/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE N. 93, RICHIESTA DALLA DITTA "I FARAONI SRLS", PER L'ATTIVITÀ DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO".
REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3041 DEL 28/05/2024 INTESTATA ALLA DITTA "DV8 SRL".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Piacenza e trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 203799 del 06/12/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 221757 in pari data – pratica Sinadoc 40747/2024 - dal procuratore della ditta "I FARAONI SRLS" (PIVA 01840520330), con sede legale a Piacenza, Via Felice Frasi n. 31, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "distribuzione carburanti e autolavaggio" da svolgersi presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n. 93, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, allo scarico di acque reflue industriali (S1) in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, in ordine all'impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 1838 del 07/01/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 1838/2025 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per la matrice "scarichi";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 19146 del 31/01/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa per la matrice "scarichi";
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 23642 del 06/02/2025 ha richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché il parere relativamente all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995;

RILEVATO che per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciato da IREN ACQUA PIACENZA Srl con prot. n. AP000183-2025-P del 13/02/2025, (acquisito al prot. ARPAE n. 28124 del 13/02/2025);
- Determinazione dirigenziale n. 390 del 17/02/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 31618 del 19/02/2025) con cui il Comune di Piacenza ha rilasciato l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni ed ha acquisito la "Valutazione di impatto acustico", presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, ritenendola congrua alla vigente zonizzazione acustica comunale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RISCONTRATO che:

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3041 del 28/05/2024 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "DV8 SRL" (P.Iva 01593420332), con sede legale a Piacenza, Via Trebbia Sud - Km 157+000 snc, presso Area Servizio Autostrada TO-PC A21, rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 164608 del 16/10/2024, (acquisito al prot. ARPAE n. 187426 del 17/10/2024), per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" svolta nel medesimo impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n. 93, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la ditta istante "I FARAONI SRLS" ha dichiarato che presso l'insediamento gestirà l'attività di autolavaggio e che lo scarico avverrà in forma associata con la suddetta Ditta "DV8 S.R.L.", che presso l'insediamento continuerà a gestire l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- la ditta "I FARAONI SRLS" ha altresì prodotto la "Dichiarazione di assunzione di responsabilità per la presa in carico dei reflui", con la quale la ditta stessa ha dichiarato di assumersi la responsabilità per la presa in carico delle acque di prima pioggia e acque reflue domestiche generate dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, svolta dalla Ditta DV8 srl, (con firma congiunta di entrambe le ditte);
- per quanto sopra indicato, ARPAE SAC procede, con il presente atto, alla revoca del suddetto provvedimento di AUA det-amb n. 3041 del 28/05/2024, vigente per l'attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" presso il medesimo impianto ubicato in Via Emilia Pavese n. 93 ed intestato alla ditta "DV8 SRL";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "I FARAONI SRLS" (PIVA 01840520330) con sede legale a Piacenza, Via Felice Frasi n. 31, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti e autolavaggio" presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n. 93, (che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente), nonché alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n.3041 del 28/05/2024, in capo alla Ditta "DV8 SRL";

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "I FARAONI SRLS" (PIVA 01840520330) con sede legale a Piacenza, Via Felice Frasi n. 31, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo svolgimento dell'attività di "distribuzione carburanti e autolavaggio" presso l'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n. 93, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (S1) in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	lett. e) - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI REVOCARE l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3041 del 28/05/2024, in capo alla Ditta "DV8 SRL" (precedentemente autorizzato presso il medesimo impianto sito in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n. 93);

5. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Piacenza, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo; il presente atto viene trasmesso anche per procedere con la revoca del provvedimento conclusivo di AUA prot. n. 164608 del 16/10/2024, rilasciato dallo stesso SUAP alla ditta "DV8 SRL";

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO 1**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 40747-24 (Attività istruttoria n. 7 del 06/03/2025)
"I FARAONI SRLS" (PIVA 01840520330 - Attività di distribuzione carburanti e autolavaggio presso l'impianto sito in Comune di PIACENZA (PC), Via Emilia Pavese n. 93
DESCRIZIONE
La Ditta I FARAONI SRLS, che presso l'insediamento gestisce l'attività di autolavaggio, ha dichiarato che lo scarico avverrà in forma associata con la Ditta "DV8 SRL", che presso l'insediamento gestisce l'attività di distribuzione carburanti. La Ditta istante "I FARAONI SRLS" ha prodotto la dichiarazione di assunzione di responsabilità per la presa in carico dei reflui prodotti dalla Ditta DV8 SRL. Pertanto, dall'insediamento ha origine uno scarico di acque reflue industriali (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di: - acque reflue industriali, generate dall'attività di autolavaggio (svolta dalla ditta "I FARAONI SRLS"), trattate mediante un impianto di depurazione costituito da una vasca di dissabbiatura, una vasca di disoleazione ed una sezione di bio-ossidazione (fuori terra); - acque di prima pioggia, generate dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante (svolta dalla ditta "DV8 SRL"), trattate mediante un impianto di trattamento costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore con filtro a coalescenza; - acque reflue domestiche, generate dai servizi igienici del locale gestore, trattate con fossa Imhoff e pozzetto degrassatore. I pozzetti di campionamento fiscale individuati con la dicitura "P1" e "P2" nella "Planimetria generale impianto fognario – Disegno n. F/1 – 04/11/2024" trasmessa con le integrazioni del 31/01/2025 prot. n. 19146, sono ubicati rispettivamente a valle dell'impianto di trattamento per le acque di prima pioggia e a valle dell'impianto di trattamento per le acque reflue industriali.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare nei pozzetti di campionamento fiscale, identificati in planimetria con le sigle P1 e P2, i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 6 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1500 mc.. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; c) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- e) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

"Planimetria generale impianto fognario – Disegno n. F/1 – 04/11/2024" trasmessa con le integrazioni del 31/01/2025 prot. n. 19146.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.